

**avv. Biagio Riccio**  
 patrocinante in Cassazione  
 via Dei Mille n° 2, 25122 Brescia  
 Telefax: 030290138 / Tel. 0818301084 - Fax 0818343888  
 www.avvocatobiagioriccio.com / PEC: biagioriccio@avvocatinapoli.legalmail.it

### **Tentativo di reintrodurre come lecita la pratica dell'anatocismo.**

Prima di illustrare la modifica che avrebbe (il condizionale è d'obbligo in quanto che è possibile che il decreto legge non sia convertito) reintrodotta l'anatocismo, *con un colpo di coda*, tipico dei poteri forti quali le *lobbies* bancarie, è indispensabile una breve riflessione storica che funga da premessa.

Alla fine degli anni '90 la Suprema Corte operò una *rivoluzione copernicana*, conferendo un'interpretazione rivoluzionaria all'art.1283 del codice civile, disposizione che si occupa proprio dell'anatocismo.

L'anatocismo è il fenomeno giuridico-contabile rappresentato dal computo sugli interessi scaduti di ulteriori interessi (gli interessi c.d. "composti"). Il problema economico-contabile che sottende la disciplina normativa è collegato al fatto che, dato un determinato tasso nominale di interesse annuo, l'applicazione degli interessi sugli interessi scaduti (la c.d. capitalizzazione) comporta un innalzamento effettivo del tasso nominale, tanto più elevato quanto più ravvicinati tra loro siano i "periodi" di capitalizzazione presi in considerazione. Un tasso nominale del 10% annuo, con la capitalizzazione semestrale comporta il tasso effettivo annuo al 10,25%; con capitalizzazione trimestrale il tasso annuo effettivo è pari al 10,38% (Farina, Recenti orientamenti in tema di anatocismo, in RDC, 1991, 757).

La normativa codicistica pone il generale divieto di anatocismo, permettendolo solo a determinate condizioni e con salvezza degli "usi contrari".

La giurisprudenza di legittimità aveva sostenuto (fino al marzo 1999) che le c.d. norme bancarie uniformi Abi (e segnatamente su quelli che consentono una capitalizzazione trimestrale anziché semestrale) predisposte dalla associazione della categoria bancaria (Associazione Bancaria italiana), avessero natura normativa e aveva sostenuto che tale qualificazione potesse essere il frutto di una indagine diretta sugli usi normativi da parte della Corte di legittimità che ne poteva, quindi, accertare l'esistenza (essendo usi "normativi") indipendentemente dalle allegazioni delle parti e dalle considerazioni svolte in proposito dai giudici del merito (*iura novit curia*). La sentenza capostipite di tale orientamento va individuata in Cassazione n. 6631/1981.

Due innovative pronunzie della Corte di Cassazione (n. 3096/1999; 2374/1999) rispettivamente della I e III Sezione civile) hanno completamente capovolto il precedente orientamento. La Corte ha escluso che le c.d. norme bancarie uniformi (che prevedono una capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dai clienti) potessero avere natura normativa, evidenziandone la natura esclusivamente pattizia ed argomentando dalla documentata "non esistenza" di un tale uso consuetudinario nel 1947 (Commissione speciale permanente presso il Ministero dell'Industria) e dal fatto che di tale uso si è fatto cenno, per la prima volta, solo nel 1952. La sentenza C. 2374/1999 ha ritenuto nulla la clausola di previsione della capitalizzazione trimestrale in quanto anteriore alla scadenza degli interessi stessi.

L'orientamento della cassazione appare essersi definitivamente consolidato con la pronunzia a Sezioni Unite (C., S.U., 21095/2004) ove è stato precisato che «*in sede di esegesi dell'art. 1283, la giurisprudenza della primavera del 1999, ponendosi in consapevole e motivato contrasto con pronunzie del ventennio precedente, ha enunciato il principio - reiteratamente, poi, confermato da successive sentenze - per cui gli "usi contrari", idonei ex art. 1283 a derogare il precetto ivi stabilito, sono solo gli "usi normativi" in senso tecnico; desumendone, per conseguenza, la nullità delle clausole bancarie anatocistiche, la cui stipulazione risponde ad un uso meramente negoziale ed incorre quindi nel divieto di cui al citato art. 1283*».

**avv. Biagio Riccio**  
 patrocinante in Cassazione  
 via Dei Mille n° 2, 25122 Brescia  
 Telefax: 030290138 / Tel. 0818301084 - Fax 0818343888  
 www.avvocatobiagioriccio.com / PEC: biagioriccio@avvocatinapoli.legalmail.it

E' accaduto tuttavia che nell'agosto del 1999 è stato reso un decreto legislativo il 342 che all'art.25 poneva la riforma di fatto e di diritto dell'art.120 del TUB(Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi).

Esso così statuiva: *“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori?”*.

Era la celere risposta del legislatore alle innovazioni interpretative della Cassazione ed alle conseguenti allarmate reazioni createsi nel settore bancario: da un lato, infatti, nel demandare al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (Cicr) il compito di stabilire «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi», ha imposto tuttavia alle banche, relativamente alle operazioni regolate in conto corrente, di assicurare nei confronti della clientela «la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori», con ciò escludendo per il futuro la precedente sperequazione nella capitalizzazione dei diversi interessi, passivi ed attivi (art. 25, 2° co.); dall'altro ha disposto (con una generalizzata sanatoria) che «le clausole relative agli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al 2° co., sono valide ed efficaci fino a tale data... » (art. 25, 3° co.).

Tale meccanismo normativo, volto, nelle intenzioni del legislatore, a fornire una base legislativa al fenomeno anatocistico nelle operazioni bancarie ed a porre un freno al contenzioso potenzialmente innescato dal nuovo orientamento della Corte di Cassazione, prospettato come «un autentico terremoto nel mondo creditizio» (Sacchetti, La disciplina transitoria sull'anatocismo lascia la strada aperta al contenzioso, in Gdir, 1999, 41, 51), ha configurato in realtà una norma sostanzialmente retroattiva.

Parte della giurisprudenza, dopo tale intervento normativo, ha riconosciuto validità alle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi contenute in contratti bancari stipulati anteriormente alla delibera del Cicr ( T. Roma 17.12.1999; T. Palermo 17.12.1999), ma ha sollevato altresì dubbi di costituzionalità sia sotto il profilo sostanziale sia sotto quello formale dell'eccesso di delega.

Sollecitata da numerosissime ordinanze di rimessione, la Corte Costituzionale ha, però, dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 25, 3° co., D.Lgs. 4.8.1999, n. 342 nella parte in cui stabiliva in maniera indiscriminata la validità ed efficacia retroattiva delle clausole relative alla produzione di interessi anatocistici contenute nei contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera del Cicr , prevista dal 2° co. dello stesso articolo (C. Cost. 17.10.2000, n. 425).

L'orientamento giurisprudenziale di merito sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi è rimasto oscillante, affiancando pronunce di nullità della clausola (precedente alla delibera Cicr) relativa alla capitalizzazione trimestrale (T. Terni 16.1.2001); altre pronunce che ne ribadiscono (in contrasto con la Cassazione) la validità, ravvisando ancora nella prassi bancaria un uso normativo idoneo ad introdurre una regola consuetudinaria contraria all'art. 1283 ( T. Napoli 18.1.2002; T. Bari 28.2.2001; T. Firenze 8.1.2001; T. Monza 2.10.2000; T. Roma 22.6.2000).

L'orientamento della Cassazione si è, comunque, consolidato nel senso della nullità di tali clausole di capitalizzazione trimestrale (C. 24418/2010; C. 8442/2002; C. 4490/2002; C. 1281/2002; C. 6263/2001), seguita da parte, sempre crescente, della giurisprudenza di merito (A. Napoli 16.10.2009; T. Salerno 2.1.2010; T. Palermo 20.2.2008; T. Napoli 5.7.2006; T. Brindisi 13.5.2002).

La nullità delle clausole anatocistiche stipulate prima del D.Lgs. 4.8.1999, n. 342, è stata ribadita dalle Sezioni

**avv. Biagio Riccio**  
 patrocinante in Cassazione  
 via Dei Mille n° 2, 25122 Brescia  
 Telefax: 030290138 / Tel. 0818301084 - Fax 0818343888  
 www.avvocato biagioriccio.com / PEC: biagioriccio@avvocatinapoli.legalmail.it

Unite (C., S.U., 21095/2004), in quanto, in seguito alla declaratoria di incostituzionalità, dette clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate delle norme anteriormente in vigore; esse vanno, quindi, dichiarate nulle, in quanto in violazione dell'art. 1283.

È stata anche affermata (C. 4853/2007) la rilevabilità d'ufficio, nel giudizio di gravame, della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, contenuta in un contratto anteriore alla delibera del Cicr.

La disciplina del 1999 ha, per il futuro, disciplinato la capitalizzazione degli interessi, ricollegando la validità delle clausole alla delibera del Cicr.

Il 22 aprile 2000 è entrata in vigore tale normativa secondaria che ha dettato le modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti; l'art. 2 (della delibera) consente alle parti di pattuire la capitalizzazione degli interessi accreditati o addebitati (vietandola solo sugli interessi prodotti sul saldo finale), purché venga stabilita la medesima periodicità nel conteggio degli interessi creditorî.

La Corte Costituzionale con sentenza (C. Cost. 22.5-10.12.2007, n. 341) ha escluso la fondatezza della questione di legittimità della norma (art. 25, 2° co., D.Lgs. 4.8.1999, n. 342) che demanda al Cicr la determinazione della clausole sugli interessi anatocistici.

Si è dunque stabilito che la normativa contenuta nell'art.120 non aveva valore retroattivo e disciplinava con il criterio della reciprocità i contratti sorti dopo il 22 aprile del 2000.

In seguito **con il decreto milleproroghe** si è tentato di arrestare le cause in materia di anatocismo, concernenti le azioni di ripetizione di interessi trattenuti illegalmente.

L'astuto e subdolo legislatore tentava di modificare le norme in tema di prescrizione di indebito con l'art.62 che così recitava: *“In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.*

La Corte Costituzionale ne ha sancito l'illegittimità: *“Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 61, prima parte del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, secondo cui in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 cod. civ. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. Infatti la disposizione si autoqualifica di interpretazione e, dunque, spiega efficacia retroattiva, mentre il divieto di retroattività della legge (art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale), costituisce valore fondamentale di civiltà giuridica, pur non ricevendo nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25 Cost.; mentre la norma censurata lede il canone generale della ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost.). Infatti essa è intervenuta sull'art. 2935 cod. civ. in assenza di una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, perché, in materia di decorrenza del termine di prescrizione relativo alle operazioni bancarie regolate in conto corrente si era ormai formato un orientamento nettamente maggioritario in giurisprudenza, che aveva condotto ad individuare nella chiusura del rapporto contrattuale o nel pagamento solutorio il dies a quo per il decorso del suddetto termine. La norma è costituzionalmente illegittima anche per violazione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha più volte affermato che se, in linea di principio, nulla vieta al potere legislativo di regolamentare in materia civile, con nuove disposizioni dalla portata retroattiva, diritti risultanti da leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e il concetto di processo equo sanciti dall'art. 6 della Convenzione ostano, salvo che per imperative ragioni di interesse generale, all'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia, al fine di influenzare l'esito giudiziario di una controversia. Nel caso in*

**avv. Biagio Riccio**  
 patrocinante in Cassazione  
 via Dei Mille n° 2, 25122 Brescia  
 Telefax: 030290138 / Tel. 0818301084 - Fax 0818343888  
 www.avvocatobiagioriccio.com / PEC: biagioriccio@avvocatinapoli.legalmail.it

*esame non è dato ravvisare quali sarebbero i motivi imperativi d'interesse generale, idonei a giustificare l'effetto retroattivo. Ne segue che risulta violato anche il parametro costituito dall'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea, come interpretato dalla Corte di Strasburgo (Corte cost., 05-04-2012, n. 78).*

In ragione dell' art. 3, comma 3, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 così risulta modificato l'art.120 del Testo Unico Bancario: *"Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:*

*a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;*

*b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale".*

La legge di stabilità 2014 (l. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. in data 27.12.2013) è intervenuta, con il comma 629, a modificare l'art. 120, co. 2, TUB (d.lgs. 1.9.1993, n. 385), apportando una disciplina in materia di anatocismo.

La disposizione di cui all'art. 120 TUB, fino alla predetta modifica, sanciva esclusivamente il principio volto ad assicurare alla clientela che, con riferimento alle operazioni in conto corrente, vi fosse eguale periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.

L'emendamento alla normativa uniforme può essere riassunta nei termini seguenti.

Spetta al CICR (Comitato interministeriale credito e risparmio) stabilire modalità e criteri con riferimento alla produzione degli interessi nelle operazioni bancarie, nel rispetto di due condizioni tassativamente indicate.

Dal tenore della lettera a) appuriamo – e fin qui nessuna novità – che nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata alla clientela la parità di conteggio nella produzione degli interessi composti.

Non si tratta altro che della riproposizione di quanto stabilito dall'art. 25, co. 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, che aveva introdotto nel corpo dell'art. 120 del TUB, stabilendo, proprio come la norma in esame, il potere del CICR di definire modalità e criteri per la produzione degli interessi sugli interessi nelle operazioni in conto corrente, garantendo la coincidenza temporale, nel computo di questi, in tutte le operazioni di dare e avere.

Ciò che è invece prospetta incertezza nell'analisi della riforma dell'art.120 è quanto ricaviamo dalla lettera b) del comma 629: *" gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre altri interessi e che, nelle operazioni contabili successive, gli interessi sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale".*

Il legislatore con tale disposizione sembra aver dato la stura ad una contraddizione presente nella norma che già i primi commentatori hanno evidenziato opportunamente: da un lato ci dice che gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi, dall'altro asserisce (e qui la contraddizione) la necessità che i detti interessi possono essere calcolati solo sul capitale. Sarebbe reintrodotta subdolamente l'anatocismo, perché, in premessa, sembra riferire che l'interesse periodicamente capitalizzato non possa produrre altro interesse: tuttavia, nella successiva proposizione cadendo in contraddizione con la premessa, asserisce che gli interessi sono calcolati solo sul capitale.

Il problema è di stabilire se questo capitale *sia vergine* o già su di esso *siano calati* altri interessi.

Se si rispondesse affermativamente al primo capo dell'alternativa il problema non si porrebbe: invece come è nella periodicità del computo degli interessi questi ultimi che già si sono maturati si aggiungono al capitale originario che non sarà mai uguale al momento iniziale. Si direbbe semplicemente che se ho prestato 100 e

**avv. Biagio Riccio**  
 patrocinante in Cassazione  
 via Dei Mille n° 2, 25122 Brescia  
 Telefax: 030290138 / Tel. 0818301084 - Fax 0818343888  
 www.avvocatobiagioriccio.com / PEC: biagioriccio@avvocatinapoli.legalmail.it

su di esso si è prodotto il 10%, altri interessi che decoreranno saranno calcolati su 100 o su 110? Non può infatti non dirsi che l'interesse maturato fa parte del capitale e dunque su 110 e non su 100 si producono altri interessi. Da qui la reintroduzione dell'anatocismo vietato dalla legge all'art.1283 codice civile. In conclusione si ha anatocismo dal momento che quest'ultimo non si calcola sul capitale originario ma su quello già comprensivo dell'interesse maturato. Si dovrebbero pagare interessi su interessi.

Risulta difficile, infatti, comprendere come una volta che gli interessi siano stati capitalizzati, che il calcolo sulla sorte capitale possa prescindere da questi ultimi, sterilizzandoli in modo da renderli infruttuosi.

Con il blitz delle banche delle ultime ore così suonerebbe il nuovo articolo 120 del TUB : *Il Ccir stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo.*

*Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell'addebito e nell'accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell'anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre”.*

*2. Fino all'entrata in vigore della delibera del Ccir prevista dal comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, continua ad applicarsi la delibera del Ccir del 9 febbraio 2000, recante “Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria (art. 120, comma 2 del Testo Unico Bancario, come modificato dall'art. 25 del cligs. 342/99)”, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo.*

*3. La periodicità di cui al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, si applica comunque ai contratti conclusi dopo che sono decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli conclusi nei due mesi successivi sono adeguati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'introduzione di clausole conformi alla predetta periodicità, ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”*

L'impianto dell'art. 31 del D.l. n. 91 del 24 giugno 2014 consente alla banca di introdurre nei contratti in conto corrente o in conto di pagamento la previsione di una convenzione anatocistica *ex ante* e, quindi, avente ad oggetto interessi non ancora scaduti, **in deroga alla norma di cui all'art. 1283 c.c.**, purché riguardi interessi maturati in un periodo mai inferiore all'anno.

La banca, dunque, può inserire:

1. nei nuovi contratti (in conto corrente o in conto di pagamento) una clausola di capitalizzazione composta (mai inferiore all'anno), a partire dal 60° giorno dalla pubblicazione in G.u., ovvero dal 19 agosto 2014,
2. mentre per i contratti in corso l'adeguamento dovrà avvenire entro il 24 dicembre 2014.

Per adeguamento significa che il contratto doveva già prevedere una capitalizzazione mai inferiore all'anno, in quanto l'eventuale previsione di una capitalizzazione trimestrale nulla, non comporta l'automatico inserimento della capitalizzazione annuale: la capitalizzazione annuale o per periodi di tempo superiori deve avere **una base negoziale che l'abbia prevista.**

Fino all'entrata in vigore di una nuova delibera Ccir, che stabilisca modalità e criteri per la produzione (con periodicità non inferiore a un anno) anatocistica di interessi nei contratti regolati in conto corrente o in conto

**avv. Biagio Riccio**  
patrocinante in Cassazione  
via Dei Mille n° 2, 25122 Brescia  
Telefax: 030290138 / Tel. 0818301084 - Fax 0818343888  
www.avvocato**biagioriccio**.com / PEC: **biagioriccio**@avvocatinapoli.legalmail.it

di pagamento, continuerà ad applicarsi la delibera del Cidr del 9 febbraio 2000, fermo restando che per i contratti in corso l'adeguamento dovrà, comunque, avvenire entro il 24 dicembre 2014.

Quindi per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore (1° luglio 2000) della delibera Cidr del 9 febbraio 2000 ci troviamo di fronte ad un contratto che difetta di qualsiasi base negoziale che abbia previsto la capitalizzazione annuale o superiore all'anno (prevedendo, invece, l'invalido anatocismo trimestrale), con la conseguenza che occorrerà una nuova stipulazione di convenzione anatocistica annuale.

Mentre per i contratti stipulati dopo il 1° luglio 2000, periodo nel quale era ammessa la stipulazione di contratti contenenti la clausola anatocistica trimestrale (ma anche semestrale, ecc.. con il solo limite del rispetto del c.d. pari binario), la banca dovrà modificare la cadenza della capitalizzazione trimestrale in periodi mai inferiori all'anno.

I contratti stipulati dopo il 1° gennaio 2014 e fino al 24 giugno 2014, sottoposti alla vigenza del comma 629 della legge di stabilità 2014 (27.12.2013 n° 147), pubblicata in Gazzetta Ufficiale G.u. 27.12.2013 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2014, non possono prevedere alcuna forma di anatocismo, essendo il provvedimento della delibera Cidr (mai intervenuto) destinato esclusivamente alla modalità di determinazione del c.d. "*monte interessi*", non potendo in alcun modo intervenire sul problema dell'illegittimità di base della clausola anatocistica.

La difficoltà della norma si evidenzia nella sua struttura sintattica e nelle diverse ipotesi che essa contempla: inevitabilmente si affronterà un giudizio di costituzionalità, attese le disuguaglianze che la normativa produrrà. In secondo luogo verrebbe completamente stravolto il valore dell'art.1283 c.c che nella fattispecie assume il rango di norma primaria.

Sembrerebbe di capire, dalla lettura dei primi commenti oltreché dalle dichiarazioni di attenti parlamentari, che il decreto non dovrebbe essere convertito in legge.

Ad ogni buon conto l'alto tasso di incostituzionalità in esso rinvenibile, lascia intendere che la mannaia della Corte delle Leggi sicuramente interverrà, sospinta, come è giusto che sia, da una giurisprudenza di merito improntata, almeno lo si spera, al principio del *favor debitoris*.

Brescia, 2.07.2014

avv. Biagio Riccio